

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. il 23 dicembre 2015 previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate in data 11 dicembre 2015 ed aggiornata, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 1 giugno 2021 previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parte Correlate in data 13 maggio 2021

INDICE

- 1. Obiettivi ed ambito di applicazione**
- 2. Quadro Normativo**
- 3. Definizioni**
- 4. Ruoli e responsabilità**
- 5. Individuazione delle parti correlate**
- 6. Registro parti correlate**
- 7. Registro delle operazioni con parti correlate**
- 8. Operazioni con parti correlate**
 - 8.1 Identificazione delle operazioni
 - 8.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione
- 9. Operazioni esenti**
 - 9.1 Operazioni di importo esiguo
 - 9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
- 10. Operazioni di minore rilevanza**
 - 10.1 Istruttoria operazioni di minore rilevanza
 - 10.2 Operazioni di competenza assembleare
- 11. Operazioni di maggiore rilevanza**
 - 11.1 Istruttoria operazioni di maggiore rilevanza
 - 11.2 Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza
 - 11.3 Cumulo di operazioni
 - 11.4 Informazione al pubblico
 - 11.5 Operazione di competenza assembleare
- 12. Delibere-quadro**
- 13. Informativa sulle operazioni con parti correlate**
 - 13.1 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114 comma 1 del TUF
- 14. Regole deliberative per operazioni realizzate dalle società controllate**
- 15. Modifiche e aggiornamento della Procedura**
- 16. Diffusione della Procedura**

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (di seguito Procedura) descrive il complesso di regole adottate da Banca Sella S.p.A. (di seguito per brevità Banca o Emittente o Società) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca o dalle società controllate. La presente Procedura non pregiudica l'applicazione degli altri presidi e procedure previste dalla normativa applicabile o comunque adottate dalla Banca finalizzate a gestire situazioni di conflitto di interessi o rapporti con parti correlate, procedure e presidi che, sussistendo i relativi presupposti, dovranno essere alternativamente o cumulativamente applicate.

Tutte le società controllate dall'Emittente sono tenute a recepire la presente Procedura.

2. QUADRO NORMATIVO

La Procedura è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti disposizioni di rango primario e secondario:

- art. 2391 bis codice civile;
- decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 "Testo Unico della Finanza";
- direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (SHRD 2);
- decreto legislativo 10 maggio 2019 n. 49 di "Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo";
- delibera Consob n. 17221/2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" successivamente modificata (Regolamento);
- delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020;
- comunicazioni, note, studi e approfondimenti Consob, etc.

3. DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Procedura tutti i termini definiti all'art. 3 del Regolamento, salvo specifica indicazione contraria e salve le precisazioni contenute nella presente Procedura, quali le nozioni di *"parti correlate"*, *"operazioni di maggiore rilevanza"*, *"operazioni di minore rilevanza"*, *"operazioni ordinarie"*, *"operazioni equivalenti a quelle di mercato o standard"*, *"amministratori indipendenti"*, *"amministratori coinvolti nell'operazione"*, *"amministratori non correlati"* e *"soci non correlati"* hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento. Le definizioni di *"parti correlate"* e di *"operazioni di maggior rilevanza"* debbono essere interpretate sulla base dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) ed un estratto di tali definizioni è riportato nell'Allegato A alla presente Procedura.

Ai fini della presente Procedura si qualificano come "amministratori indipendenti" della Società quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico Finanza (D.lgs. 58/1998) nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

I soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività previste dalla Procedura sono di seguito riportati, con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito, "Comitato") è composto da tre amministratori indipendenti. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento e dalla presente Procedura.

Ad ogni riunione del Comitato è invitato il Collegio Sindacale.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora un componente del Comitato presenti un interesse, per conto proprio o di terzi in relazione all'operazione sottoposta all'esame del Comitato, in conflitto con la Società, tale componente dovrà dichiarare l'interesse agli altri componenti, precisandone natura, termini, origine e portata ed astenersi dalla votazione.

In caso di astensione del componente del Comitato ed al fine di consentire al Comitato stesso di deliberare con la maggioranza prevista, la composizione verrà integrata, per l'operazione che ha generato la correlazione, con un diverso Amministratore Indipendente (Amministratore Indipendente Supplente). Resta inteso che nel caso di operazione di maggiore rilevanza l'Amministratore Indipendente Supplente sarà coinvolto fin dalla fase delle trattative dell'operazione.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- in caso di operazione di minor rilevanza:
 - esprime all'organo competente a deliberare un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo dalla funzione aziendale proponente;
 - verifica preventivamente l'indipendenza dell'esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente;
 - allega il proprio parere al verbale delle riunioni;

- in caso di operazione di maggior rilevanza:

- partecipa alla fase delle trattative e alla fase dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza;
- esprime all'organo competente a deliberare, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla funzione aziendale interessata già durante la fase istruttoria e, se del caso, delle trattative, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- verifica preventivamente l'indipendenza dell'esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente;
- allega il proprio parere al verbale delle riunioni;
- riceve informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati dall'art. 4 lettera b) del Regolamento riferiti alle operazioni di maggior rilevanza con cadenza semestrale qualora non già previamente esaminati.

Segreteria Societaria Banca Sella (di seguito Segreteria Societaria)

La Segreteria Societaria ha il compito di:

- gestire il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni;
- assistere le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate nella predisposizione della documentazione da presentare al Comitato;
- informare tempestivamente la Direzione Generale della Banca delle operazioni con Parti Correlate di cui viene a conoscenza e che comportano la convocazione del Comitato;
- fornire una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza nonché sull'esecuzione delle operazioni oggetto di delibere-quadro;
- pubblicare tramite la procedura SDIR le informative relative alle operazioni di maggior rilevanza.

Altre funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni con parti correlate

Le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate hanno il compito di:

- consultare regolarmente il Registro delle Parti Correlate al fine di avere una aggiornata conoscenza dei soggetti individuati come parte correlata della Banca;
- dare corso agli adempimenti prescritti nella presente Procedura se controparti di una operazione;
- comunicare il prima possibile l'intenzione di dare corso ad operazioni con parti correlate alla Segreteria Societaria unitamente a tutte le ulteriori informazioni necessarie;
- fornire al Comitato un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione.
- Verificare con l'ausilio delle altre strutture della Banca (ad es. segreteria societaria, servizio acquisti, etc) se le soglie di cui al successivo art. 9.1 sono state raggiunte

5. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Ai fini della presente Procedura si intendono “Parti Correlate” i soggetti individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento.

In linea con la definizione di parte correlata prevista dalla direttiva SHRD 2, si è passati da una definizione statica di parte correlata ad un rinvio, “mobile”, alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti.

Il perimetro delle parti correlate individuato sulla base dei principi contabili internazionali si amplia includendo:

- le società sulle quali Banca Sella Holding (controllante di Banca Sella) esercita una influenza notevole;
- le società controllate dal soggetto che esercita influenza notevole sull’Emittente;
- le società controllate della società collegata².

Inoltre sono parte correlata dell’Emittente i “Dirigenti con responsabilità strategiche” ossia (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Collegio Sindacale, (iii) i componenti della Direzione Generale di Banca Sella e di Banca Sella Holding.

Con riferimento alle operazioni effettuate dalle società controllate della Banca, il perimetro delle parti correlate è quello relativo alla Banca stessa.

6. REGISTRO PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, la Banca ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate (c.d. “Registro delle Parti Correlate”).

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Segreteria Societaria, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione della Banca.

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e comunque con una frequenza almeno semestrale.

Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, la Segreteria Societaria richiede ai soggetti qualificabili come parti correlate informazioni, fornendo appositi schemi di dichiarazione, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere sulla qualifica di parte correlata.

Il Registro delle Parti Correlate è messo a disposizione sulla intranet aziendale, è liberamente accessibile e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un’operazione con parte correlata rilevante ai sensi della Procedura.

² Sono considerate collegate le società sulle quali Banca Sella esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

7. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, la Banca ha istituito, altresì, un registro (c.d. “Registro delle Operazioni”) nel quale sono annotate tutte le operazioni con Parti Correlate di Maggiore e Minore Rilevanza.

L’aggiornamento del Registro delle Operazioni, mantenuto su supporto elettronico, è curato dalla Segreteria Societaria.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1 Identificazione delle operazioni

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque transazione con tale soggetto che comporta un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Resta inteso che in caso di applicazione, per l’operazione in esame, anche della disciplina dei soggetti collegati (“*Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e relativi controlli interni*”), troverà applicazione unicamente la presente Procedura.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione e scissione ove realizzate con parti correlate dell’Emittente e le operazioni di aumento di capitale dell’Emittente con esclusione del diritto di opzione.

Il Regolamento Consob prescrive regole speciali per la gestione delle operazioni con parti correlate, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza dell’operazione. In attuazione di tali criteri, le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con parti correlate sono definite nei termini seguenti:

- operazioni esenti;
- operazioni di importo esiguo;
- operazioni di minore rilevanza: le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 3 del Regolamento, ma superiore alle soglie previste per le operazioni di importo esiguo;
- operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza di cui all’Allegato 3 del Regolamento.

8.2 Criteri di determinazione del controvalore dell’operazione

Se sono determinate le condizioni economiche dell’operazione, il controvalore dell’operazione è:

- per le componenti in contanti, l’ammontare pagato;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento l’importo massimo erogabile;

- per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie;
- per i depositi bancari, l'importo della remunerazione contrattualmente prevista.

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento, si precisa che le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi" a fini meramente interni) non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio e non sono quindi da considerare come operazioni da esaminare ai sensi del Regolamento.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Laddove il corrispettivo dell'operazione sia determinato o determinabile con riferimento ad indici o criteri preventivamente valutati e favorevolmente deliberati dal Comitato nell'ambito della disamina della operazione (ad esempio, nei contratti di outsourcing, la determinazione del corrispettivo determinato applicando il criterio del ribaltamento dei costi di produzione), eventuali modifiche del corrispettivo conseguenti alla modifica, in aumento o in diminuzione, del perimetro delle attività, invariato il criterio posto a base della determinazione dello stesso, non comporteranno una nuova valutazione dell'operazione da parte del Comitato, essendo invariati e già valutati l'interesse, la convenienza e la correttezza sostanziale. Resta inteso che una qualsivoglia variazione del criterio concretamente applicato comporterà il preventivo esame dell'operazione da parte del Comitato Parti Correlate così come l'eventuale superamento della soglia di minore rilevanza.

9. OPERAZIONI ESENTI

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- alle operazioni soggette alla disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario;
- alle operazioni da realizzarsi sulla base di Istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di Istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- alle operazioni di importo esiguo;
- alle delibere sulle remunerazioni dei Consiglieri, dei Consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica ove l'Emittente abbia adottato una politica di remunerazione nella definizione della quale sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, che sia stata approvata dall'Assemblea dei soci e abbia assegnato la remunerazione in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ex art 114 bis TUF e le relative operazioni esecutive;

- alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- alle operazioni infragrupo in assenza di interessi significativi di altre parti correlate³;
- alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni quali, a titolo di esempio, aumenti di capitale in operazione a pagamento o gratuiti dell'emittente, scissioni in senso stretto, parziali o totali, proporzionale dell'emittente; riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci; acquisti di azioni proprie ai sensi del 132 TUF; convenzioni a valere su rapporti di conto (ad esempio conto corrente, conto titoli, affidamenti, carte di credito, prepagate, etc) aventi ad oggetto l'applicazione di condizioni migliorative rispetto alla clientela ordinaria.

9.1 Operazioni di importo esiguo

Per operazioni di importo esiguo si intendono le operazioni di importo pari od inferiore a 250.000 euro se la controparte è una persona fisica ovvero a 500.000 euro (importo pari a circa lo 0,05% dell'ammontare dei fondi propri risultante dall'ultimo bilancio approvato, da verificare ad ogni approvazione del bilancio) se la controparte è una persona giuridica.

9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca ovvero della connessa attività finanziaria. Per l'individuazione dell'attività operativa della Banca o della connessa attività finanziaria, la Banca si attiene ai criteri, tempo per tempo, indicati nelle Comunicazioni Consob. L'operazione ordinaria è, quindi, caratterizzata dal concetto di attività operativa intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

In via del tutto esemplificativa, rientrano nell'attività operativa della Banca:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- b) l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie;
- c) acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- d) vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:

³ La partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'Emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata.

- incassi e pagamenti;
- gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
- compravendita di valute o gestioni patrimoniali;
- distribuzione di prodotti assicurativi.

Al fine di considerare le operazioni quali ordinarie e quindi beneficiare dell'esenzione, deve, inoltre, verificarsi che l'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società;
- dimensione dell'operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- natura della controparte.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della presente Procedura si considerano "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le operazioni con una parte correlata concluse:

- a condizioni standardizzate, ossia le condizioni applicate alla generalità della Clientela avente caratteristiche (tipologia, rating, etc) analoghe alla parte correlata,
- alle condizioni applicate ai dipendenti della Banca ed ai loro familiari (parti non correlate) in forza della convenzione "dipendenti" e/o "parenti dipendenti" tempo per tempo vigenti.

Ciò significa, a titolo esemplificativo, che un'operazione con parte correlata persona fisica avente ad oggetto il rilascio di un mutuo ipotecario "prima casa" di 350 mila euro non sarà soggetta alla Procedura laddove le condizioni applicate a detta operazione siano equivalenti a quelle applicate alla generalità della Clientela, non correlata ed avente caratteristiche analoghe alla parte correlata ovvero alle condizioni previste nella citata convenzione.

Fermi gli obblighi relativi alle operazioni di maggior rilevanza, con periodicità semestrale il Comitato riceve una informativa indicante le operazioni con parti correlate concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il cui importo dell'operazione sia superiore alla soglia di esiguità, indicando le condizioni applicate e quelle, nel periodo, applicate o in forza di convenzione o alla Clientela.

Nel caso di operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e standard il cui importo sia di maggiore rilevanza, si darà corso alla operazione solo dopo il rilascio di parere favorevole da parte del Comitato Parti Correlate e, successivamente, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza.

10. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca direttamente che (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del successivo paragrafo, ovvero (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al precedente paragrafo.

10.1 Istruttoria operazioni di minore rilevanza

Il Responsabile della funzione aziendale sotto la cui responsabilità l'operazione si concretizza, deve fornire al Comitato – per il tramite della Segreteria Societaria – con congruo anticipo e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente la data fissata per la riunione del Comitato, informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta in coerenza con i Criteri di seguito indicati..

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione, laddove tale organo sia chiamato a deliberare in merito alla operazione, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Criteri).

Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Al fine di agevolare la Funzione Aziendale nella predisposizione e fornitura delle informazioni da rendere al Comitato, è disponibile sulla intranet aziendale un modulo dedicato definito "Scheda per operazione con parte correlata".

La Segreteria Societaria redige verbale di ogni incontro del Comitato e ne cura la archiviazione.

Il parere del Comitato viene riportato all'interno del libro "Libro Pareri del Comitato Parti Correlate" il cui aggiornamento e la relativa conservazione è curata dalla Segreteria Societaria.

I verbali delle riunioni del Comitato e la documentazione a supporto dei pareri non sono trascritti nel "Libro Pareri del Comitato Parti Correlate" ma vengono conservati dalla Segreteria Societaria in modalità elettronica.

Il parere del Comitato viene trasmesso alla Segreteria dell'organo a cui competono i poteri di delibera (principalmente Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato). Se di competenza del Consiglio di Amministrazione, la Segreteria del Consiglio ne cura, con le modalità previste, la messa a disposizione ai Consiglieri. L'operazione viene quindi successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla quale non parteciperà l'amministratore coinvolto nella operazione avendo un obbligo di astensione in quanto titolare, per conto proprio o di terzi, di un interesse nell'operazione in conflitto con la società così come previsto anche dalla normativa specifica di settore.

In presenza di un parere non favorevole del Comitato, la competenza decisionale sull'operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui l'operazione venga comunque deliberata, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

10.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al precedente paragrafo.

11. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

La Banca identifica le “operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza” sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento ed in base ai relativi chiarimenti ed alle indicazioni di cui alle comunicazioni Consob tempo per tempo pubblicate.

In particolare, l'operazione è qualificabile di maggiore rilevanza se il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato tratto dal più recente stato patrimoniale è superiore alla soglia del 5%.

Per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie l'importo dell'operazione è dato dall'importo accordato ossia l'importo massimo erogabile.

11.1 Istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

La funzione aziendale che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato. Tali informazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria che ne cura la messa a disposizione al Comitato, devono riguardare, tra l'altro, la controparte, il tipo di operazione, le sue principali caratteristiche e condizioni economiche nonché qualsivoglia altra informazione o notizia che consenta al Comitato di poter acquisire la più ampia ed analitica conoscenza dell'operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione oggetto di esame siano definite “equivalenti a quelle di mercato o standard”, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro e, comunque, non costituisce caso di esclusione dall'applicazione della Procedura.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime, entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento della operazione di maggiore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

11.2 Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Salvo che si tratti di operazione di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea, l'approvazione dell'operazione è riservata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Società e ciò in deroga a qualsiasi altra disposizione organizzativa o deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole del Comitato. Alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione non parteciperà l'amministratore coinvolto nella operazione avendo un obbligo di astensione in quanto titolare di un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione in conflitto con la Società così come previsto anche dalla specifica normativa di settore.

Qualora il Comitato abbia espresso un motivato parere contrario al compimento della operazione, o abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'operazione, nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato; ovvero (ii) approvare l'operazione, nonostante l'avviso contrario del Comitato ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea; o infine (iii) non approvare l'operazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza devono:

- dare atto della corretta applicazione della Procedura;
- recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un parere non favorevole del Comitato, tale proposta dovrà espressamente prevedere che il compimento dell'operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è impedito in presenza del voto contrario della maggioranza dei soci non correlati.

11.3 Cumulo di operazioni

È possibile che per individuare una operazione come di maggiore rilevanza si debba fare riferimento ad un pluralità di operazioni eseguite in un determinato lasso temporale e fra loro omogenee o eseguite in esecuzione di un disegno unitario. Se quindi la singola operazione non è qualificabile come di maggiore rilevanza, tuttavia la funzione aziendale che propone l'operazione deve considerare e valutare se nel corso dell'esercizio siano state concluse con la stessa parte correlata operazioni omogenee, ossia operazioni aventi analogo o simile oggetto (a titolo esemplificativo sono da considerarsi operazioni omogenee quelle che hanno per oggetto la locazione di immobili, la fornitura di software, la cessione / il comando di rapporti di lavoro), oppure siano operazioni che, seppure caratterizzate da diverso oggetto, presentano una medesima finalità, ossia realizzino un disegno unitario (a titolo esemplificativo, la locazione di un immobile

con cessione di rapporti di lavoro e fornitura di servizi al fine di rendere immediatamente operativa la struttura della parte correlata).

Nel cumulo delle operazioni rientrano quelle compiute dalle società controllate e non rientrano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento.

11.4 Informazione al pubblico

Le operazioni di maggiore rilevanza devono essere oggetto di messa a disposizione del pubblico, entro 7 giorni dalla data della deliberazione, sia presso la sede sociale – servizio di Segreteria Societaria – sia mediante diffusione tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato (SDIR).

Al riguardo deve essere predisposto, a cura della Segreteria Societaria, il documento informativo redatto in conformità all'allegato previsto dal Regolamento. In allegato al documento informativo debbono essere messi a disposizione del pubblico il parere rilasciato dal Comitato, l'eventuale parere rilasciato dall'esperto indipendente di cui il Comitato si sia avvalso e, laddove presente, il parere dell'esperto, qualificato come indipendente, del quale l'organo amministrativo si sia avvalso (salva la facoltà di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta). La medesima documentazione è trasmessa alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato e Posta Elettronica Certificata.

Il documento informativo è inoltre pubblicato sul sito internet www.sellagroup.eu.

Analogo obbligo informativo sussiste laddove la soglia della maggiore rilevanza venga raggiunta per effetto del cumulo di operazioni realizzate con la stessa parte correlata, nel medesimo esercizio. In tale caso, il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione.

È inoltre possibile che l'operazione con parte correlata venga diffusa al pubblico in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa sulla gestione delle informazioni privilegiate (art. 17 MAR). In tale caso, il comunicato dovrà essere arricchito con le informazioni indicate all'art. 6 del Regolamento.

11.5 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al precedente paragrafo.

12. DELIBERE-QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

La Società ritiene l'adozione di delibere quadro un utile strumento di efficientamento operativo laddove nel corso dell'esercizio dovesse risultare verosimile un ingaggio del Comitato Parti Correlate per esaminare e deliberare su operazioni:

- sufficientemente determinate,
- fra loro omogenee,
- da concludersi con la medesima parte correlata
- con un prevedibile ammontare massimo (ad esempio operazioni di cessione/distacco di rapporti di lavoro, operazioni di finanziamento etc).

L'adozione della delibera quadro prevede il rispetto della procedura prevista per le operazioni di minore rilevanza, o di maggiore rilevanza laddove si superi la soglia di riferimento. In tale ultimo caso, la Società pubblica il documento informativo ai sensi della presente Procedura.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno.

Con periodicità trimestrale viene resa una completa informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

13. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le funzioni aziendali coinvolte collaborano al fine di consentire alla Banca di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

La Segreteria Societaria fornisce una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza nonché sull'esecuzione delle operazioni oggetto di delibere-quadro.

13.1 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 596/2014

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Reg. 596/14 nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre Informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 8 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento e/o dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

14. REGOLE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI REALIZZATE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza compiute dalla società controllata, l'Emittente – avendo quale obiettivo la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione da compiere con una parte correlata – dispone che rientrino nel perimetro di applicazione della Procedura (i) le operazioni compiute dalla controllata in virtù di un'influenza della controllante tale per cui la società controllata agisca quale mero interposto della controllante e (ii) le operazioni che l'Emittente esamini od approvi.

Rientrano, quindi, quelle operazioni eseguite dalla controllata quale strumento della Società controllante ed in esecuzione delle sue direttive e le operazioni con parti correlate ove l'Emittente esamini od approvi, nell'ambito di propri comitati interni, dette operazioni compiute da società controllate. Per esame dell'operazione non si deve intendere la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata, bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (anche sotto forma di parere non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

Le operazioni di maggiore rilevanza realizzate dalle società controllate dall'Emittente sono soggette agli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento. L'Emittente, quindi, deve redigere il documento informativo da mettere a disposizione del pubblico con le modalità previste entro quindici giorni dal momento in cui ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto relativo.

15. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà periodicamente – ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e comunque con cadenza biennale – la Procedura e se apportare modifiche e/o integrazioni, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della prassi applicativa nonché di modifiche significative degli assetti proprietari.

16. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. il 23/12/2015, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le

Pagina 16

Operazioni con Parti Correlate in data 11/12/2015, ed aggiornata, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. del 01/06/2021, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate del 13/05/2021, è pubblicata sull'intranet aziendale e sul sito internet www.sellagroup.eu e si applica a far data dal 01/07/2021.

Allegato A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

- **Parti correlate**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo;

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);

(vii) una persona identificata al punto a) (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

- **Operazioni con parti correlate**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Definizioni secondo i principi contabili internazionali sono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" definite nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (partecipazioni in società collegate e joint venture). Quindi:

a) controllo: a norma dell'IFRS 10 (par. 6), un investitore controlla un'impresa quando è esposto, o ha diritto, a rendimenti variabili che derivano dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;

b) controllo congiunto: il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) influenza notevole: l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

- **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

- **Amministratori coinvolti nell'operazione**

Per amministratori coinvolti nell'operazione si intendono coloro che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

- **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.